

Rendimento energetico nell'edilizia

Quadro normativo nazionale e regionale

L'Italia recepisce i contenuti della direttiva 2002/91/CE con la pubblicazione del D. Lgs. 192/2005, entrato in vigore l'8 ottobre 2005. Il contenuto di questo decreto è stato poi modificato e integrato dal D. Lgs. 311/06 "Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" che entra in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007. L'attuazione completa del D. Lgs. 192/05 prevede la pubblicazione di ulteriori decreti attuativi che secondo l'art. 4 dello stesso, completeranno il quadro sui seguenti temi:

- 1- i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti;
- 2- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia convenzionata, pubblica e privata;
- 3- i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.

Il legislatore col DPR 59/09 pubblicato in G.U il 10 Giugno 2009, da' attuazione ad alcuni dei punti previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. 192/05. Ed in particolare introduce un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie entrate in vigore il 25 Giugno 2009, che sostituiscono le indicazioni "transitorie" dell'Allegato I del D. Lgs. 311/06. Invece il D. Lgs. 115/08, in vigore dal 30 maggio 2008, recepisce la direttiva 2006/32/CE e introduce novità soprattutto in materia di bonus volumetrici, normativa tecnica e abilitazione alla certificazione energetica.

La legislazione sopramenzionata demanda alle Regioni il compito di promulgare norme da applicare nel proprio Territorio.

Per quanto riguarda la **Regione Emilia Romagna**, dal primo luglio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08).

L'atto dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia. La delibera dell'Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quello che riguarda il comportamento energetico degli edifici in regime estivo e il ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia primaria.

Alcuni Allegati tecnici dell'Atto sono stati successivamente modificati con Delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 "Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

La certificazione energetica in Emilia Romagna

Dal primo luglio 2008 è divenuta obbligatoria la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione integrale. E' inoltre obbligatoria la certificazione degli immobili oggetto di compravendita. Dal primo luglio 2009 tale obbligo è esteso anche alle singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, mentre dal primo luglio 2010 lo sarà anche alle unità immobiliari soggette a locazione. Anche in relazione all'emanazione di provvedimenti nazionali in materia di certificazione energetica (DM 26 giugno 2009) **si ricorda che nella nostra Regione, la procedura di certificazione energetica rimane regolata unicamente dalla DAL 156/08** (punto 5 e relativi allegati 5, 6, 7 e 8): conseguentemente, gli unici attestati di certificazione energetica validi ai sensi della disciplina regionale sono quelli registrati nel relativo sistema informatizzato attivato dalla Regione.

Pertanto le autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A del DM 26 giugno 2009 non possono essere utilizzate in sostituzione degli Attestati di certificazione energetica nei casi previsti al punto 5 della citata DAL 156/08.

Il sistema di certificazione energetica della Regione Emilia-Romagna è divenuto operativo con l'emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008: con essa, si è istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione l'Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori (ai sensi dell'art. 6 della D.A.L. n. 156/08), e si è definita la procedura per l'avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere tale attività.

Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato;
- verifica della ammissibilità da parte dell'Organismo di Accreditamento, in base ai requisiti previsti dall'art. 7 della D.A.L. n. 156/08 ed alla relativa documentazione inviata;
- registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso sarà reso disponibile a tutti i cittadini.

Soggetti accreditati per la certificazione energetica degli edifici

Il 21 luglio è stata resa operativa la procedura che consente ai soggetti interessati l'invio della domanda di accreditamento: per consentire la massima efficienza del sistema, è previsto che essa venga presentata esclusivamente via internet, mediante la compilazione del relativo form, facendo poi seguire l'invio dei diversi documenti richiesti a supporto delle dichiarazioni rese. Per poter svolgere il ruolo di soggetto certificatore è necessario essere in possesso dei requisiti previsti al punto 7.1 della D.A.L. 156/08.